



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 9 NOVEMBRE 2009

**1° SUPPLEMENTO ORDINARIO**

### Sommario

<b>LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2009 - N. 23</b>	(2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione . . . . .	2
<b>LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2009 - N. 24</b>	(5.2.1)
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) - Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali	5

Anno XXXIX - N. 235 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

**Legge regionale 6 novembre 2009 - n. 23**  
**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione**

(2.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2008 che ha disposto l'incremento dell'importo delle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale IRPEF per l'anno 2006 di € 80.580.000,00 rispetto a quanto già stanziato ed accertato, la maggiore entrata di € 80.580.000,00.

2. È autorizzata la variazione di competenza e di cassa nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2009 di € 80.580.000,00 di cui:

- € 33.262.000,00 in aumento al titolo 1, categoria 1, UPB 136 «Imposta regionale sulle attività produttive»;
- € 47.318.000,00 in aumento al titolo 1, categoria 1, UPB 137 «Addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche».

3. In ragione della previsione della maggiore entrata di cui al comma 1, sono rese disponibili, per l'anno 2009, maggiori risorse da parte corrente per € 80.580.000,00.

**Art. 2**  
**(Spese di funzionamento, obbligatorie e determinate ex articolo 22 della l.r. 34/1978)**

1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009:

- alla funzione obiettivo 7.1 «Organi istituzionali» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 7.1.0.1.172 «Consultazioni popolari» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 28.000.000,00;
- alla funzione obiettivo 7.1 «Organi istituzionali» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 7.1.0.1.169 «Funzionamento del Consiglio Regionale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 7.000.000,00;
- alla funzione obiettivo 6.2 «Trasporto pubblico locale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.1.2.120 «Servizio ferroviario regionale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 3.000.000,00;
- alla funzione obiettivo 6.2 «Trasporto pubblico locale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.2.2.123 «Integrazione e potenziamento del Trasporto pubblico locale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 14.080.000,00.

2. All'onere complessivo di parte corrente di € 52.080.000,00 per l'anno 2009, di cui al comma 1, si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 3.

**Art. 3**  
**(Rifinanziamento di leggi regionali)**

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2009 il rifinanzia-

mento delle seguenti leggi di spesa per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

<i>Norma di legge</i>	<i>2009 competenza e cassa</i>	<i>2010 competenza</i>	<i>2011 competenza</i>
L.r. 13/8/2001 n. 14, Art. 6, comma 35	27.000.000,00		
L.r. 5/12/2008 n. 31	1.500.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>28.500.000,00</b>		

2. In relazione al rifinanziamento delle leggi di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2009, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi contemplati da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 34/1978.

3. All'onere di parte corrente di competenza e di cassa di € 28.500.000,00 di cui al comma 1, per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni:

- alla funzione obiettivo 6.2 «Trasporto pubblico locale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 6.2.2.2.123 «Integrazione e potenziamento del Trasporto pubblico locale» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 27.000.000,00;
- alla funzione obiettivo 3.7 «Sistema agroalimentare e sistema forestale» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB di spesa corrente 3.7.1.2.34 «Governance, sistemi agricoli e rurali» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2009, di € 1.500.000,00.

**Art. 4**  
**(Patto di stabilità territoriale)**

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, e all'articolo 7 quater, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2. In applicazione del comma 1, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità applicative in attuazione dei commi 1 e 2, nel rispetto dei seguenti principi:

- flessibilizzazione delle spese per investimento;
- introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti con la programmazione regionale.

4. La Giunta Regionale nel determinare le modalità applicative di cui al comma 3 coinvolge il Consiglio delle autonomie locali e, nelle more della sua costituzione, ANCI Lombardia e UPL.

5. In applicazione dell'articolo 7 quater, comma 8, del d.l. 5/2009 come inserito dalla l. 33/09 è istituito nel bilancio regionale un fondo la cui dotazione finanziaria è quantificata entro i limiti previsti dal medesimo articolo.

6. Il fondo di cui al comma 5 è finalizzato al finanziamento delle spese di investimento, escluse le spese di natura obbligatoria, le spese in annualità e a pagamento differito, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno.

**Art. 5**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 novembre 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/898 del 27 ottobre 2009).

---

## ALLEGATO 1

## DOCUMENTO TECNICO AL PDL «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico – II provvedimento di variazione»

## INDIVIDUAZIONE CAPITOLI ENTRATA

UPB	CAPITOLO	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2009		2010	2011
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.1.136 «IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE»	1.1.136.5469 «IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE»	33.262.000,00	33.262.000,00		
1.1.137 «ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE»	1.1.137.5466 «ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE»	47.318.000,00	47.318.000,00		
<b>TOTALE</b>		<b>80.580.000,00</b>	<b>80.580.000,00</b>		

## INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLO	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2009		2010	2011
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
7.1.0.1.172 «CONSULTAZIONI POPOLARI»	7.1.0.1.172.913 «SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI»	28.000.000,00	28.000.000,00		
7.1.0.1.169 «FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE»	7.1.0.1.169.3911 «CONTRIBUTO PER L'INDENNITÀ DI FINE MANDATO E GLI ASSEGNI VITALIZI AI CONSIGLIERI REGIONALI»	7.000.000,00	7.000.000,00		
6.2.1.2.120 «SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE»	6.2.1.2.120.5370 «QUOTA DI COMPETENZA REGIONALE PER IL PAGAMENTO DELL'IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE»	3.000.000,00	3.000.000,00		
6.2.2.2.123 «INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE»	6.2.2.2.123.5978 «FONDO PER LA COPERTURA DEL CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STIPULATI DAGLI EE.LL.»	14.080.000,00	14.080.000,00		
6.2.2.2.123 «INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE»	6.2.2.2.123.5580 «FONDO A COPERTURA DI PARTE DEI COSTI DA SOSTENERE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEGLI AUTOFERROTRANVIARI»	27.000.000,00	27.000.000,00		
3.7.1.2.34 «GOVERNANCE, SISTEMI AGRICOLI E RURALI»	3.7.1.2.34.5389 «SPESE REGIONALI PER L'ASSISTENZA TECNICA, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE L'INFORMAZIONE E LA DIVULGAZIONE IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA»	1.500.000,00	1.500.000,00		
<b>TOTALE</b>		<b>80.580.000,00</b>	<b>80.580.000,00</b>		

(BUR2008022)

**Legge regionale 6 novembre 2009 - n. 24**

(5.2.1)

**Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) – Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali**IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11)**

1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola «interne» sono aggiunte le parole «, le quali sono vincolanti per gli enti delegati e per tutti gli altri soggetti che utilizzino il demanio delle acque interne.»;
- b) le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 7 sono abrogate;
- c) al comma 3 dell'articolo 7 le parole «lettere b), c)» sono soppresse;
- d) al comma 1 dell'articolo 8 dopo la parola «accordi» sono inserite le parole «, anche interregionali.»;
- e) il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, sono costituite in forma di consorzio, con le modalità di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, al quale possono aderire le province del bacino lacuale.»;

- f) dopo il comma 2 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
  - «2 bis. Il consorzio per la gestione associata esercita, per i comuni consorziati e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni, anche di riscossione, di cui all'articolo 7, comma 2.»;
  - «2 ter. I comuni non aderenti al consorzio di cui al comma 2 bis versano al consorzio del bacino lacuale di riferimento le quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale.»;
- g) ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8 le parole «gestioni associate» sono sostituite da «consorzi per la gestione associata»;
- h) alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 8 dopo la parola «demaniali» è aggiunta la parola «riscossi»;
- i) la lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
  - «c) eventuali trasferimenti regionali integrativi di cui all'articolo 13, comma 5.»;

- j) dopo il comma 6 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  - «6 bis. I consorzi di cui al comma 2 possono gestire, in base a convenzioni stipulate con la Regione, attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione.»;
  - «6 ter. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale riconosciuti in base a specifiche convenzioni sono:

- a) Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro;
- b) Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
- c) Consorzio del Lario e dei laghi minori;
- d) Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla;

e) Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.»;

- k) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  - «1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'ente preposto alla gestione del demanio, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma degli interventi predisposto dalla direzione regionale competente.»;
- l) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  - «2. Il programma di cui al comma 1 individua i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.»;
- m) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  - «5. I proventi delle concessioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), sono destinati, nella misura del 50 per cento, ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti alle concessioni demaniali. Tale percentuale, comprensiva dell'eventuale attività di raccolta dei canoni demaniali di cui all'articolo 8, comma 2 ter, può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del 70 per cento per i consorzi per la gestione associata, rappresentativi del 60 per cento dei comuni insistenti sul bacino lacuale di riferimento. La percentuale rimanente, di spettanza regionale, è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1.»;
- n) dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:
  - «k bis) un rappresentante dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2.»;
- o) il comma 1 dell'articolo 80 è sostituito dal seguente:
  - «1. Il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale che fa parte del demanio pubblico di cui all'art. 822 c.c. è determinato in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge, anche per le concessioni già assentite. Il canone di concessione è calcolato distintamente per il valore dell'area concessa secondo la tabella B e per il valore dell'opera o struttura, eventualmente già realizzata secondo la tabella C. Per le concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore dello spazio occupato dall'unità di navigazione secondo la tabella A. La Giunta regionale stabilisce, anche nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico o, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a soggetti privati, anche con scopo di lucro, in grado di assicurare, attraverso progetti di valorizzazione del demanio ed idonei investimenti ritenuti particolarmente meritevoli sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, lo sviluppo economico e sociale delle comunità interessate. In tali casi, l'ente preposto alla gestione del demanio, applica la riduzione del canone ai sensi del presente comma secondo il coefficiente P di cui alle tabelle allegata, anche in aggiunta ad altre forme di riduzione eventualmente previste in applicazione dei criteri indicati nella presente legge, anche ove specificati nelle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h). I criteri per stabilire il carattere migliorativo del progetto, quale elemento necessario per la riduzione del canone, sono individuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l'aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle sopraddette facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con provvedimento della direzione generale competente, il valore base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo valore con effetto dall'anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegata alla presente legge, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile. Il canone risul-

tante dall'applicazione delle tabelle suddette è sempre arrotondato all'euro intero inferiore. Nei porti regionali, i comuni o i consorzi per la gestione associata con apposito regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonché l'utilizzazione dell'ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalità di assegnazione nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l'ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi. Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dagli articoli 26-27-28-29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).»;

p) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.»

«1 ter. Dal 1° gennaio 2010 le tabelle A, B e C allegate alla presente legge sono sostituite dalle tabelle A, B e C introdotte dalla legge regionale (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali - Modifiche alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)). Fino alla data del 31 dicembre 2009 si applicano le tabelle A, B e C nel testo precedente la sostituzione di cui al presente comma.»;

q) il comma 2 dell'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«2. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale o, laddove non operanti, la Giunta regionale, possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del 30 per cento, secondo il coefficiente G di cui alle tabelle allegate. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di concessione. Ove la variazione sia decisa dal consorzio per la gestione associata, l'eventuale maggiore entrata è introitata dal consorzio medesimo. Le maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale. La Giunta regionale può prevedere ulteriori forme di incremento o di riduzione del canone concessorio, anche mediante l'applicazione dei coefficienti T e M di cui alle tabelle allegate, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del demanio delle acque interne, anche in relazione ad aree a minore o maggiore vocazione turistica o ad aree confinanti con altre regioni, entrambe individuate con proprio provvedimento, e con riguardo inoltre alle aree sottratte al demanio della navigazione interna come conseguenza di interventi antropici relativi ad immobili soggetti a vincolo monumentale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o alle pertinenze di questi ultimi. Nei casi di cui al precedente periodo, l'ente preposto alla gestione del demanio applica i canoni indicati in aumento o in diminuzione.»;

r) al comma 4 dell'articolo 80 dopo la parola «febbraio» sono inserite le parole «o altra data stabilita dall'ente preposto alla gestione del demanio.»;

s) al comma 4 dell'articolo 80 le parole «400 euro» sono sostituite dalle parole «500 euro»;

t) il comma 1 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni e i consorzi per la gestione associata hanno titolo di preferenza nell'assegnazione in gestione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza, sempre che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale. Nel caso i comuni o i consorzi per la gestione associata decidano di gestire direttamente tali porti

lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone concessorio, purché si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposita convenzione tra la Regione e gli enti interessati regola i canoni d'uso dei posti barca che possono essere riscossi interamente dall'ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti devono comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di ordinamento delle autonomie locali. Le norme previste nel presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Nell'apposita convenzione sono regolati tutti i canoni concessori inerenti a tali zone portuali.»;

u) il comma 1 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, e di quelle ripristinatorie dello stato dei luoghi, l'occupazione di spazi ed aree demaniali, lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione, oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento di una indennità di occupazione pari per ciascun anno di occupazione:

a) al valore del canone concessorio corrente, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il pagamento di quanto richiesto avvengano entro i termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;

b) al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 30 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro sessanta giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;

c) al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 60 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio.

L'inoltro della domanda di regolarizzazione e il pagamento dell'indennità di cui al presente comma non costituiscono comunque titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare per la rimozione delle attrezzature abusive e per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le quali saranno a carico del soggetto sanzionato.»;

v) al comma 2 dell'articolo 82 le parole «il termine del 28 di febbraio o entro trenta giorni dalla comunicazione dell'autorità demaniale» sono sostituite dalle parole «i termini di cui all'articolo 80, comma 4.»;

w) al comma 2 dell'articolo 82 dopo la parola «ritardo» sono inserite le parole «, fino ad un massimo del 100 per cento,»;

x) il comma 3 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di accertamento dell'infrazione le penali di cui al comma 2 sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è dichiarata decaduta dall'ente preposto alla gestione del demanio. La decadenza è dichiarata anche qualora le penali raggiungano il limite massimo di cui al comma 2.»;

y) dopo il comma 3 dell'articolo 82 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, l'ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute idonee nel caso concreto.»;

z) al comma 4 dell'articolo 82 le parole «103 euro» e «1.033 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «120 euro» e «1.200 euro.»;

aa) al comma 2 dell'articolo 83 le parole «52 euro» e «516

- euro.» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «60 euro» e «600 euro.»;
- bb) al comma 3 dell'articolo 83 dopo la parola «vigilanza» sono aggiunte le parole «e lo smaltimento è disposto dall'ente preposto alla gestione del demanio senza ulteriore formalità, nel rispetto delle discipline ambientali.»;
- cc) al comma 4 dell'articolo 83 le parole «, i relitti e gli altri beni rimossi sono conservati» sono sostituite dalle parole «rimosse sono conservate»;
- dd) al comma 5 dell'articolo 83 le parole «è stato ritrovato il bene o il relitto» sono sostituite dalle parole «è stata ritrovata l'unità di navigazione» e la parola «almeno» è soppressa;
- ee) i commi 4 e 6 dell'articolo 84 sono abrogati;
- ff) al comma 5 dell'articolo 84 le parole «103 euro» e «1033 euro.» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «120 euro» e «1.200 euro.»;
- gg) al comma 4 dell'articolo 85 le parole «52 euro» e «516 euro.» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «60 euro» e «600 euro.»;
- hh) l'alinea del comma 1 dell'articolo 87 è sostituita dalla seguente:
- «1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, disciplina, con propri regolamenti, la circolazione sulle vie navigabili attraverso:»;
- ii) dopo l'articolo 87 sono aggiunti i seguenti:

**«Art. 87 bis**

**(Residenze permanenti e attività commerciali)**

1. La destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti è vietata.

2. L'esercizio dell'attività commerciale su unità di navigazione e galleggianti ancorati saldamente e continuamente assicurati alla riva o all'alveo è ammesso, previo accertamento del rispetto:

- a) della normativa regionale vigente, ivi comprese le norme urbanistiche e le norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra e le disposizioni igienico-sanitarie;
- b) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili.

3. In caso di violazione dei commi 1 e 2 il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione delle unità di navigazione e dei galleggianti, l'eventuale risarcimento dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 120 euro a 1.200 euro.

**Art. 87 ter**

**(Regole applicabili alla conferenza di servizi)**

1. Qualora per il rilascio di concessioni demaniali sia necessario acquisire pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni, l'ente preposto alla gestione del demanio indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004).

**Art. 87 quater**

**(Definizione delle situazioni pregresse)**

1. Al fine di definire le situazioni debitorie pregresse rispetto alla data di entrata in vigore della legge regionale (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali - Modifiche alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)) favorendone

quindi la regolarizzazione senza deprimere le attività economiche e sociali nel demanio delle acque interne, con esclusivo riferimento a quanto dovuto a titolo di canoni e penali, è consentito, a coloro che siano obbligati al pagamento all'ente preposto alla gestione del demanio, di versare una somma pari a quanto complessivamente dovuto a titolo di canoni, oltre agli interessi legali, alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata, previa rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente, alla data di entrata in vigore della legge regionale sopracitata, dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, avente ad oggetto la quantificazione dei canoni o la natura delle aree occupate od entrambe. La disposizione è applicabile alle occupazioni senza titolo in corso fino alla data del 15 luglio 2009.

2. Il pagamento di tale somma è rateizzabile, con versamento degli interessi legali, fino a dieci anni, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria a totale garanzia degli importi dovuti. Le modalità di prestazione della polizza fidejussoria e di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata sono stabilite con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. Spetta all'ente preposto alla gestione del demanio quantificare per ciascun soggetto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ammontare della somma dovuta per estinguere il debito maturato nei confronti dell'ente stesso ed esistente alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata. In seguito all'avvenuto pagamento della somma indicata, l'ente preposto alla gestione del demanio rilascia una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento della somma complessivamente dovuta, precisando che, se i soggetti che si sono avvalsi della regolarizzazione agevolata non versano regolarmente quanto dovuto in relazione ad un eventuale nuovo rapporto concessorio di cui alla presente legge, le penali dovute per la morosità sono aumentate del 20 per cento. Tale conseguenza vale anche, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e ripristinatorie ordinariamente previste, per coloro che, nei successivi cinque anni dall'accoglimento della domanda di regolarizzazione agevolata, occupino abusivamente aree demaniali.

4. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 non vale quale titolo concessorio che può essere rilasciato solo successivamente all'avvenuta regolarizzazione; l'eventuale nuova concessione decorre dalla data in cui è avvenuto il rilascio, da parte dell'ente preposto alla gestione del demanio, della dichiarazione attestante l'adempimento di ogni obbligazione dovuta.

5. Il pagamento della somma nella misura determinata dall'ente preposto alla gestione del demanio ai sensi del comma 1 deve essere preceduto dalla definitiva ed incondizionata accettazione dell'accertamento della quantificazione del dovuto, nonché della estensione dell'area demaniale, come operata dall'ente preposto stesso ai fini dell'ammissione al procedimento di regolarizzazione.

6. Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, l'ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute più opportune nel caso concreto.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 novembre 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/897 del 27 ottobre 2009).

## ALLEGATO

**TABELLA A**  
**CANONI MINIMI PER CONCESSIONI D'ORMEGGIO**  
 I canoni della presente tabella sono comprensivi di area e struttura

Canone annuale ormeggio e deposito di unità di navigazione per ogni mq - O	In Euro dal 01/01/2010
<i>Zona portuale</i>	
in acqua	30
in campi boa delimitati a terra	20
21	
<i>Fuori zona portuale</i>	
in acqua e a terra	35

Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione	In euro
<i>Zona portuale</i>	
in acqua	200* – 60**
in campi boa delimitati	200* – 60**
A terra	200* – 60**
<i>Fuori zona portuale</i>	
in acqua	200* – 60**
a terra	200* - 60**

\* canone valido per i laghi Ceresio, Garda ,Iseo, Lario e Maggiore.  
 \*\*canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda.

Concessionario – C (§)	Coeff.
Fruitore ordinario	1
“Imprese con finalità turistiche” <sup>(*)</sup> quali: operatore nautico professionale per le finalità della sua attività, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti, boat service	0.5 (^)
Operatore di aziende ricettive all’aria aperta	0.7 (^)
Strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione	0.8 (^)
Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali	0.7
Ente o associazione senza fine di lucro per le imbarcazioni sociali	0.5
Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0.5
Abitanti, proprietari, usufruttuari o locatari nel comune di Monte Isola e nella frazione S. Margherita nel comune di Valsolda per imbarcazioni inferiori a mt. 7,5.	0.2
Pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri (coefficiente variabile a discrezione dei Consorzi per la gestione associata)	da 0.3 a 0.5 (^)
(§) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione. (*) per “imprese con finalità turistiche” si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate al demanio della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, esclusi gli alberghi e le attività di somministrazione di cibi e bevande. (^) valido dal 1 gennaio 2010. - In caso di piu’ coefficienti applicabili contemporaneamente deve essere applicata la riduzione piu’ favorevole	

segue TABELLA A

<b>Coefficiente comunale per valori medi immobiliari - V</b>	<b>Coeff.</b>
Variabile per comune	variabile

<b>Coefficiente variabile per gestione associata – G</b>	<b>Coeff.</b>
Variabile da 0.7 a 1.3	variabile

<b>Indice ISTAT – I</b>	<b>Coeff.</b>
Variabile in base a indici ISTAT	variabile

<b>Coefficiente variabile per vocazione turistica e prospicenza altre Regioni - T</b>	<b>Coeff.</b>
Bacino lacuale del Lago Maggiore	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lago Ceresio	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lario	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lago d'Iseo	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del lago di Garda	variabile da 0.7 a 1.3

Formula per il calcolo del canone per gli ormeggi

**$O \times C \times V \times G \times I \times T = \text{canone annuale per ormeggio}$**

**TABELLA B**  
**CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER AREE IN ACQUA E A TERRA**

Canone annuale per tipo Di area al mq – A	Unità di misura	In Euro dal 01/01/2010
<i>Zona portuale e fuori zona portuale</i>		
area a terra o in acqua ogni mq	mq	7
area privata a terra invasa dall'acqua ogni mq	mq	3.5
impianto a rete con diametro fino a 25 cm	ml	7
impianto a rete con diametro maggiore di 25 cm	ml	11
palo o struttura similare	cad	12

Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione	In Euro
<i>Zona portuale e fuori zona portuale</i>	
area a terra o in acqua ogni mq	200* – 60**
area privata a terra invasa dall'acqua ogni mq	200* – 60**
impianto a rete	100* – 60**
palo o struttura similare	100* – 60**

\* canone valido per i laghi Ceresio, Garda ,Iseo, Lario , Maggiore dal.  
 \*\*canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda.

Concessionario – C (§)	Coeff.
Fruitore ordinario	1
“Imprese con finalità turistiche” <sup>(*)</sup> quali: operatore nautico professionale per le finalità della sua attività, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti, boat service	0.5 (^)
Operatore di aziende ricettive all'aria aperta	0.7 (^)
Strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione	0.8 (^)
Cantiere nautico per sole aree destinate alla produzione di unità di navigazione	0.4 (^)
Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali	0.7
Ente o associazione senza fine di lucro per le imbarcazioni sociali	0.5
Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0.5
(§) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione. (*) per “imprese con finalità turistiche” si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate al demanio della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, esclusi gli alberghi e le attività di somministrazione di cibi e bevande. (^) valido dal 1 gennaio 2010 - In caso di più coefficienti applicabili contemporaneamente deve essere applicata la riduzione più favorevole	

Fruibilità – F (§§)	Coeff.
Uso privato o non indiscriminato	1
Uso produttivo di reddito	1
Attività senza fini di lucro	0.8
Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche O altro simile	0.5
Uso pubblico gratuito e generalizzato	0.1
Uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente Da tutti i mezzi di navigazione	0.1
(§§) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità dell'area dopo il rilascio della concessione.	

segue TABELLA B

Utilizzo – U	Coeff.
superficie nuda	1
solo sottosuolo o attraversamento aereo	0.5

Coeff. Comunale valori medi immobiliari - V	Coeff.
Variabile per comune	variabile

Coefficiente variabile Gestione associata – G	Coeff.
Variabile da 0.7 a 1.3	variabile

Coefficiente di riduzione per concessioni migliorative - P	Coeff.
Variabile da 0.7 a 0.8	variabile

Formula per il calcolo del canone per le aree demaniali lacuali

**$A \times C \times U \times F \times V \times I \times G \times M \times P \times T = \text{canone annuale per area}$**

Indice ISTAT – I	Coeff.
Variabile in base a indici ISTAT	variabile

Coefficiente di riduzione per immobili soggetti a vincolo monumentale - M	Coeff.
Coefficiente fisso 0.8	0.8

Coefficiente variabile per vocazione turistica e prospicenza altre Regioni - T	Coeff.
Bacino lacuale del Lago Maggiore	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lago Ceresio	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lario	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lago d’Iseo	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del lago di Garda	variabile da 0.7 a 1.3

**TABELLA C**  
**CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER LA SOLA STRUTTURA**

Oggetto concessione	Unità Di misura	Canone annuo – A	Canone annuo minimo per concessione
		In Euro dal 01/01/2010	In Euro dal 01/01/2010
<b>STRUTTURE PORTUALI</b>			
Dighe, moli, pontili e altre strutture di ormeggio/attracco galleggianti o di facile rimozione	mq	29	200* – 60**
Dighe, moli, pontili e altre strutture di ormeggio/attracco inamovibili o di difficile rimozione	mq	41	200* – 60**
Edifici commerciali-capannoni al servizio del porto/cantiere nautico (1)	mq	5	200* – 60**
Strutture di contenimento per darsene	mq	12	200* – 60**
Parcheggi per auto e unità di navigazione, passi carrai, banchine, scivoli d'alaggio e altre pertinenze urbanizzate	mq	3.5	200* – 60**
<b>STRUTTURE COMMERCIALI E PRODUTTIVE</b>			
Edifici (1)	mq	12	200* – 60**
Edifici commerciali (bar, chioschi e altri pubblici esercizi)	mq	30	200* – 60**
Plateatici	mq	10	200* – 60**
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione	mq	12	200* – 60**
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo	mq	6	200* – 60**
Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate	mq	4.5	200* – 60**
Impianti di carburante, serbatoi e impianti collegati	mq	8	200* – 60**
Pannelli pubblicitari e di segnalazione (ogni 0.01 mq di pannello)	mq	3.5	200* – 60**
<b>STRUTTURE RESIDENZIALI</b>			
Edifici (1)	mq	8	200* – 60**
Giardini e parchi	mq	2.5	200* – 60**
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione	mq	9	200* – 60**
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo	mq	4.5	200* – 60**
Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate	mq	3.5	200* – 60**
Plateatico, cortile, loggiato e simili	mq	3.5	200* – 60**
<b>ALTRE STRUTTURE</b>			
Muri di contenimento, difese arginali e simili (costruiti sul confine demaniale) (2)	mq	1	200* – 60**
Riempimenti e risagomature solo con terra	mq	2.5	200* – 60**
Riempimenti e risagomature con strutture cementizie o altro simile	mq	3.5	200* – 60**
Piazze, passeggiate, sentieri, piste ciclabili	mq	2.5	200* – 60**
Capanni da caccia (3), bird watching e simili	cad	600	600

segue TABELLA C

\*canone valido per i laghi Ceresio, Garda ,Iseo, Lario , Maggiore.

\*\*canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda.

- (1) La superficie di riferimento degli immobili da utilizzare come base di calcolo è quella lorda commerciale.
- (2) Queste strutture non pagano il canone per l'area.
- (3) Il capanno da caccia si intende compreso di corredo standard sino a 50 stampi da richiamo.

Concessionario – C (§)	Coeff.
Fruitore ordinario	1
“Imprese con finalità turistiche” <sup>(*)</sup> quali: operatore nautico professionale per le finalità della sua attività, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti, boat service	0.5 (^)
Operatore di aziende ricettive all'aria aperta	0.7 (^)
Strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione	0.8 (^)
Cantiere nautico per sole aree destinate alla produzione di unità di navigazione	0.4 (^)
Azienda pubblica, o privata a maggioranza pubblica, per le finalità istituzionali	0.7
Ente o associazione senza fini di lucro, per finalità sociali	0.5
Ente pubblico per le finalità istituzionali	0.5
<p>(§) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione.                      (*) per “imprese con finalità turistiche” si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate al demanio della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, esclusi gli alberghi e le attività di somministrazione di cibi e bevande.                      (^) valido dal 1 gennaio 2010                      - In caso di più coefficienti applicabili contemporaneamente deve essere applicata la riduzione più favorevole</p>	

Fruibilità – F (§§)	Coeff.
Uso privato o non indiscriminato	1
Uso produttivo di reddito	1
Uso per attività senza fini di lucro	0.8
Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile	0.5
Uso pubblico gratuito e aperto a tutti indiscriminatamente	0.1
Uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione	0.1
<p>(§§) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità dell'area dopo il rilascio della concessione.</p>	

Coefficiente comunale per valori medi immobiliari - V	Coeff.
Variabile per comune	variabile

Coefficiente variabile gestione associata – G	Coeff.
Variabile da 0.7 a 1.3	variabile

segue TABELLA C

<i>Indice ISTAT - I</i>	<b>Coeff.</b>
Variabile in base ad indici ISTAT	variabile

<b>Coefficiente di riduzione per immobili soggetti a vincolo monumentale - M</b>	<b>Coeff.</b>
Coefficiente fisso 0.8	0.8

<b>Coefficiente variabile per vocazione turistica e prospicenza altre Regioni - T</b>	<b>Coeff.</b>
Bacino lacuale del Lago Maggiore	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lago Ceresio	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lario	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del Lago d'Iseo	variabile da 0.7 a 1.3
Bacino lacuale del lago di Garda	variabile da 0.7 a 1.3

<b>Coefficiente di riduzione per concessioni migliorative - P</b>	<b>Coeff.</b>
Variabile da 0.7 a 0.8	variabile

Formula per il calcolo del canone per le strutture su area demaniale lacuale  
 $A \times C \times F \times V \times G \times I \times M \times P \times T = \text{canone annuale per struttura}$

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo degli artt. 4, 7, 8, 13, 16, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 87 della l.r. 14 luglio 2009, n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti»**

**Art. 4  
(Funzioni della Regione)  
(Art. 3, l.r. 22/98)**

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:

- a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilità ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione degli enti locali;
- b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali, mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;
- c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza, per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell'accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;
- d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti locali;
- e) definisce, secondo le procedure di cui all'articolo 16, comma 2, d.lgs. 422/1997, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale;
- f) individua, per il trasporto in territori a domanda debole, i criteri per l'espletamento dei servizi di linea, nei modi e con le forme di cui all'articolo 14, comma 4, d.lgs. 422/1997;
- g) regola i sistemi di integrazione tariffaria e le modalità di determinazione delle tariffe;
- h) approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) cura il sistema informativo trasporti e mobilità;
- j) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;
- k) riconosce il ruolo strategico dell'intermodalità promuovendo un programma strutturato per l'intero comparto;
- l) programma la realizzazione di idroscali e idrosuperfici sulle acque del demanio lacuale per attività di trasporto con finalità turistico-ricreative;
- m) approva il Piano regionale dell'infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems).

2. La Regione svolge inoltre compiti di regolamentazione e di gestione. In particolare:

- a) assegna ed eroga alle province le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di loro competenza;
- b) assegna ed eroga al Comune di Milano ed ai comuni capoluogo di provincia, previa richiesta alla Regione, da effettuare entro trenta giorni dalla definizione del livello dei servizi minimi di cui all'articolo 40, comma 3, le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b) e comma 6;
- c) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 6, comma 4;

- d) individua i servizi di linea regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) e li assegna alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;
- e) promuove e organizza i collegamenti aeroportuali;
- f) svolge compiti di regolamentazione, anche mediante consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati, del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e d'Iseo, previo risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del d.lgs. 422/1997;
- g) definisce, mediante intesa con le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382), e relative leggi regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
- h) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne, le quali sono vincolanti per gli enti delegati e per tutti gli altri soggetti che utilizzino il demanio delle acque interne;
- i) vigila sulla regolarità del servizio effettuato dalle unità di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea e a servizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici);
- j) svolge compiti di regolamentazione e di gestione dei servizi elicotteristici;
- k) individua, in accordo con gli enti locali, le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici, di idroscali ed idrosuperfici;
- l) approva le modalità operative per l'organizzazione dei servizi di noleggior;
- m) rilascia le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 31;
- n) svolge le altre funzioni amministrative conferite dalla legislazione statale o previste dalla normativa regionale vigente.

**Art. 7  
(Funzioni dei comuni)  
(Art. 6, l.r. 22/98)**

1. Sono conferiti ai comuni, anche in forma associata mediante il ricorso alle forme organizzative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b). In particolare sono conferite le funzioni concernenti:

- a) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b), comma 5, lettera b) e comma 6, nonché la stipula dei relativi contratti di servizio e l'erogazione dei corrispettivi;
- b) l'accertamento, limitatamente ai comuni capoluogo, di cui all'articolo 5, comma 7, del d.P.R. 753/1980 relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio del trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi di area urbana, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b). I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti non necessitano di ulteriori accertamenti;
- c) la vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali;
- d) l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
- e) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, lettera b) e per l'effettuazione dei servizi di noleggior con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;

- f) le funzioni amministrative e di vigilanza concernenti:
- 1) gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell'area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane;
  - 2) gli ascensori e le scale mobili;
  - 3) le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche;
  - 4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a);
- g) l'erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizi funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale svolti con gli impianti di cui all'articolo 136 operanti nel territorio comunale o in area urbana.
2. Sono conferite ai comuni le funzioni concernenti:
- a) le concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni; a tali funzioni accedono anche l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti;
  - b) ...
  - c) ...
  - d) le concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali del Naviglio Grande e Pavese, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
  - e) le autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del d.P.R. 631/1949 limitatamente ai bacini lacuali.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e d) sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h).
4. Restano ferme le competenze dei comuni riguardanti:
- a) l'istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico;
  - b) l'elaborazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del d.lgs. 285/1992;
  - c) gli adempimenti previsti all'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 422/1997.
5. I comuni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) adottano, per quanto di competenza, programmi triennali dei servizi con le modalità di cui all'articolo 41.
6. I comuni possono affidare alla comunità montana o alla provincia di appartenenza, previo accordo, l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1.

**Art. 8**  
**(Gestioni associate di bacino lacuale)**  
**(Art. 6-bis, l.r. 22/98)**

1. La Regione adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi, anche interregionali, per la gestione in forma associata delle funzioni conferite allo scopo di garantirne un efficace ed efficiente esercizio.

2. Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, sono costituite in forma di consorzio, con le modalità di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, al quale possono aderire le province del bacino lacuale.

2 bis. Il consorzio per la gestione associata esercita, per i comuni consorziati e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni, anche di riscossione, di cui all'articolo 7, comma 2.

2 ter. I comuni non aderenti al consorzio di cui al comma 2bis versano al consorzio del bacino lacuale di riferimento le quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale.

3. I consorzi per la gestione associata adottano regolamenti per gestire le funzioni affidate in modo efficace e trasparente.

4. I consorzi per la gestione associata attuano il programma regionale di valorizzazione del demanio. La Regione provvede al trasferimento delle somme per le opere o manutenzioni programmate all'ente di riferimento della gestione associata.

5. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti, la Giunta regionale autorizza la direzione generale competente ad avvalersi dei consorzi per la gestione associata e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attività riservate alla Regione e in particolare per:

- a) ottimizzare lo scambio di informazioni tra i diversi livelli gestionali finalizzato ad assicurare il costante riscontro dal territorio;
- b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di strumenti e professionalità specifici per la gestione ottimale delle funzioni conferite;
- c) garantire una applicazione omogenea e coerente delle norme e delle direttive che regolano la materia.

6. I consorzi per la gestione associata per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:

- a) percentuale dei canoni demaniali riscossi di loro diretta spettanza;
- b) percentuale dei canoni demaniali riscossi di spettanza dei comuni aderenti;
- c) eventuali trasferimenti regionali integrativi di cui all'articolo 13, comma 5.

6 bis. I consorzi di cui al comma 2 possono gestire, in base a convenzioni stipulate con la Regione, attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione.

6 ter. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale riconosciuti in base a specifiche convenzioni sono:

- a) Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro;
- b) Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
- c) Consorzio del Lario e dei laghi minori;
- d) Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla;
- e) Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.

**Art. 13**  
**(Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne)**  
**(Art. 11, l.r. 22/98)**

1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'ente preposto alla gestione del demanio, sentita la commissione consultiva competente, approva il programma degli interventi predisposto dalla direzione regionale competente.

2. Il programma di cui al comma 1 individua i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.

3. Sino all'approvazione di cui al comma 2, il rilascio delle concessioni demaniali lacuali, da parte dei comuni, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) redazione, in caso di interventi inerenti le strutture portuali e gli approdi, da realizzarsi preferibilmente mediante pontili mobili, di uno studio volto a documentare la compatibilità degli interventi, in particolare per quanto concerne:
  - 1) la viabilità di accesso, anche in relazione ai collegamenti con i servizi di trasporto pubblico;
  - 2) la dotazione di spazi di sosta e parcheggio;
  - 3) la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;
  - 4) le caratteristiche paesaggistico-ambientali del sito interessato agli interventi, esteso ad un intorno sufficientemente

ampio, nonché la compatibilità con le previsioni urbanistiche vigenti e i vincoli ambientali, idrogeologici e idraulici;

- b) predisposizione di un piano finanziario da cui risultino i costi e i ricavi previsti e i relativi ammortamenti, cui proporzionare la durata della concessione che, di norma, non può superare i quindici anni;
- c) adozione dello strumento della conferenza dei servizi per l'esame delle istanze concessorie alla quale partecipa un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale.

4. Le concessioni di cui al comma 3 vengono affidate previo regolamento comunale che identifichi la graduatoria.

5. I proventi delle concessioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e d), sono destinati, nella misura del 50 per cento, ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti alle concessioni demaniali. Tale percentuale, comprensiva dell'eventuale attività di raccolta dei canoni demaniali di cui all'articolo 8, comma 2ter, può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del 70 per cento per i consorzi per la gestione associata, rappresentativi del 60 per cento dei comuni insistenti sul bacino lacuale di riferimento. La percentuale rimanente, di spettanza regionale, è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1.

#### Art. 16

##### (Consulta della mobilità e dei trasporti)

(Art. 8, cc. 2 e 3, l.r. 22/98)

1. Al fine della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale è istituita, presso la competente direzione generale, la consulta della mobilità e dei trasporti che è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e dura in carica per l'intera legislatura.

2. La consulta di cui al comma 1 è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità o suo delegato;
- b) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o viabilità;
- c) presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM);
- d) presidente dell'unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
- e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante dell'ANAS S.p.A.;
- h) un rappresentante delle società autostradali aventi concessioni in atto sul territorio regionale;
- i) i rappresentanti dei soggetti esercenti servizi ferroviari e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie operanti nel territorio della Regione;
- j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- k) un rappresentante di ciascuna direzione di circoscrizione aeroportuale territorialmente competente;
- k-bis) un rappresentante dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2.

#### Art. 80

##### (Canone di concessione dei beni del demanio lacuale)

(Art. 11, comma 3-bis - 3-quinquies, l.r. 22/98)

1. Il canone dovuto per la concessione dei beni del demanio lacuale che fa parte del demanio pubblico di cui all'art. 822 c.c. è determinato in base alle tabelle A, B e C allegata alla presente legge, anche per le concessioni già assentite. Il canone di concessione è

calcolato distintamente per il valore dell'area concessa secondo la tabella B e per il valore dell'opera o struttura, eventualmente già realizzata secondo la tabella C. Per le concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore dello spazio occupato dall'unità di navigazione secondo la tabella A. La Giunta regionale stabilisce, anche nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico o, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a soggetti privati, anche con scopo di lucro, in grado di assicurare, attraverso progetti di valorizzazione del demanio ed idonei investimenti ritenuti particolarmente meritevoli sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, lo sviluppo economico e sociale delle comunità interessate. In tali casi, l'ente preposto alla gestione del demanio, applica la riduzione del canone ai sensi del presente comma secondo il coefficiente P di cui alle tabelle allegata, anche in aggiunta ad altre forme di riduzione eventualmente previste in applicazione dei criteri indicati nella presente legge, anche ove specificati nelle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h). I criteri per stabilire il carattere migliorativo del progetto, quale elemento necessario per la riduzione del canone, sono individuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l'aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle sopradette facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con provvedimento della direzione generale competente, il valore base del canone indicato in tabella è aggiornato nella misura dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, è aggiornato al nuovo valore con effetto dall'anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegata alla presente legge, il canone annuo è determinato facendo riferimento alla tipologia più simile. Il canone risultante dall'applicazione delle tabelle suddette è sempre arrotondato all'euro intero inferiore. Nei porti regionali, i comuni o i consorzi per la gestione associata con apposito regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonché l'utilizzazione dell'ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalità di assegnazione nonché tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l'ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi. Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dagli articoli 26-27-28-29 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.

1 ter. Dal 1° gennaio 2010 le tabelle A, B e C allegata alla presente legge sono sostituite dalle tabelle A, B e C introdotte dalla legge regionale (Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali - Modifiche alla l.r. 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)). Fino alla data del 31 dicembre 2009 si applicano le tabelle A, B e C nel testo precedente la sostituzione di cui al presente comma.

2. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale o, laddove non operanti, la Giunta regionale, possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del 30 per cento, secondo il coefficiente G di cui alle tabelle allegata. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di concessione. Ove la variazione sia decisa dal consorzio per la gestione associata, l'eventuale maggiore entrata è introitata dal consorzio medesimo. Le maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale. La Giunta regionale può prevedere ulteriori forme di incremento o di riduzione del canone concessorio, anche mediante l'applicazione dei coefficienti T e M di cui alle tabelle allegata, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del demanio delle acque interne, anche in relazione ad aree a minore o maggiore vocazione turistica o ad aree confinanti con altre regioni, entrambe individuate con proprio provvedimento, e con riguardo inoltre alle aree sottratte al demanio della navigazione interna come

conseguenza di interventi antropici relativi ad immobili soggetti a vincolo monumentale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o alle pertinenze di questi ultimi. Nei casi di cui al precedente periodo, l'ente preposto alla gestione del demanio applica i canoni indicati in aumento o in diminuzione.

3. I canoni sono dovuti per l'intera annualità qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, indipendente dalla volontà del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone è ridotto alla metà di quello ordinario.

4. In caso di nuova concessione il canone è corrisposto all'atto del rilascio del provvedimento concessorio; per gli anni successivi entro il 28 febbraio o altra data stabilita dall'ente preposto alla gestione del demanio. Lo spazio acqueo o a terra occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte all'uso pubblico, anche se temporaneamente. Per specifiche categorie d'uso possono essere stabiliti moduli minimi forfetari. L'ammontare della garanzia che il concessionario deve prestare per il rilascio della concessione è pari a due annualità per le concessioni la cui durata è superiore ai quindici anni ed è pari ad una annualità nel caso la concessione sia inferiore ai quindici anni. Se l'ammontare della garanzia è inferiore a 500 euro, l'autorità demaniale può decidere l'esonero dalla prestazione.

#### Art. 81

##### (Porti lacuali e assegnazione dei posti in ormeggio) (Art. 11, comma 3-sexies, 3-septies, 3-octies, l.r. 22/98)

1. I comuni e i consorzi per la gestione associata hanno titolo di preferenza nell'assegnazione in gestione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza, sempre che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale. Nel caso i comuni o i consorzi per la gestione associata decidano di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone concessorio, purché si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposta convenzione tra la Regione e gli enti interessati regola i canoni d'uso dei posti barca che possono essere riscossi interamente dall'ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti devono comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di ordinamento delle autonomie locali. Le norme previste nel presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Nell'apposita convenzione sono regolati tutti i canoni concessori inerenti a tali zone portuali.

2. Le unità di navigazione sino ad otto metri di proprietà dei residenti sulle isole lacuali, o nella frazione S. Margherita di Valsolda sul Lago Ceresio, sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti di ormeggio nei porti.

3. Le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti di ormeggio nei porti dei laghi lombardi.

#### Art. 82

##### (Occupazioni demaniali abusive) (Art. 11-bis, l.r. 22/98)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, e di quelle ripristinatorie dello stato dei luoghi, l'occupazione di spazi ed aree demaniali, lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione, oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento di una indennità di occupazione pari per ciascun anno di occupazione:

- al valore del canone concessorio corrente, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il pagamento di quanto richiesto avvengano entro i termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
- al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 30 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro sessanta giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
- al valore del canone concessorio corrente, incrementato di una penale pari al 60 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora la domanda di regolarizzazione e il conseguente pagamento di quanto richiesto avvengano entro centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio.

L'introito della domanda di regolarizzazione e il pagamento dell'indennità di cui al presente comma non costituiscono comunque titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare per la rimozione delle attrezzature abusive e per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le quali saranno a carico del soggetto sanzionato.

2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità, oltre i termini di cui all'articolo 80, comma 4, comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3 per cento del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalle scadenze dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 5 per cento per ogni mese di ulteriore ritardo, fino ad un massimo del 100 per cento, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.

3. In caso di accertamento dell'infrazione le penali di cui al comma 2 sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è dichiarata decaduta dall'ente preposto alla gestione del demanio. La decadenza è dichiarata anche qualora le penali raggiungano il limite massimo di cui al comma 2.

3 bis. Trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, l'ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute idonee nel caso concreto.

4. Coloro che non rispettano gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 120 euro a un massimo di 1.200 euro, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

#### Art. 83

##### (Deposito di beni mobili sul demanio e ormeggi abusivi) (Art. 11-ter, l.r. 22/98)

1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti delegati o degli enti affidatari, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.

2. In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 60 euro a 600 euro.

3. Gli enti delegati o i soggetti affidatari curano, altresì, la rimozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalità delle vie di navigazione e l'uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza e lo smaltimento è disposto dall'ente preposto alla gestione del demanio senza ulteriore formalità, nel rispetto delle discipline ambientali.

4. Le unità di navigazione rimosse sono conservate in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3 può essere disposta la distruzione o la messa all'asta.

5. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all'inizio del procedimento sono pubblicati all'albo pretorio del comune ove è stata ritrovata l'unità di navigazione per quindici giorni consecutivi.

**Art. 84**  
**(Disposizioni contro l'inquinamento delle acque)**  
**(Art. 11-quater, l.r. 22/98)**

1. In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:

- a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
- b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;
- c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione.

2. Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che gli scarichi avvengano secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti.

3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma previsto dall'articolo 13.

4. ...

5. Nel caso di violazione del presente articolo, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 120 euro a 1.200 euro.

6. ...

7. Le concessioni per le attività di cui al comma 4, rilasciate anteriormente al 17 novembre 1998, continuano ad esplicare i propri effetti sino alla loro scadenza naturale, senza possibilità di ulteriori rinnovi.

**Art. 85**  
**(Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna)**  
**(Art. 11-quinquies, l.r. 22/98)**

1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata, ai sensi della l.r. 90/1983, dal personale di vigilanza degli enti delegati, dai soggetti affidatari delle funzioni, nonché dal personale regionale specificamente nominato. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato regola la materia con ordinanze, ai sensi del r.d. 327/1942 e del d.P.R. 631/1949.

2. Gli agenti regionali, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la regione ha competenza amministrativa, in qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del r.d. 327/1942, nonché dell'articolo 150 del d.P.R. 631/1949.

3. Gli agenti regionali sono nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

4. Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di 60 euro a un massimo di 600 euro, ove non diversamente previsto ai sensi della l.r. 90/1983. Per l'applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di cui alla l.r. 90/1983.

5. Gli avvisi conseguenti ai processi verbali di accertamento di violazione emessi dai soggetti abilitati devono indicare il canone, le sanzioni e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

6. Gli avvisi di accertamento sono notificati al trasgressore, a pena di decadenza, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata accertata la violazione. Nel caso di somme versate ma non dovute può essere richiesto il rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

7. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, si procede secondo le modalità previste dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla l. 28 settembre 1998, n. 337).

8. Nei casi di violazione delle disposizioni prescritte in materia di navigazione e di demanio, è ammesso il pagamento di una somma ridotta nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.

9. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Se il trasgressore non provvede al pagamento immediato, l'unità di navigazione viene sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato.

10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui ai commi 8 e 9, il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 è trasmesso al comune del luogo dove la violazione è stata consumata. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di essere sentiti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 689/1981. Qualora ritenga fondato l'accertamento, il comune determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 689/1981.

11. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, con la procedura e nei termini indicati negli articoli 22 e seguenti della legge 689/1981.

**Art. 87**  
**(Disciplina della circolazione nautica)**  
**(Art. 11-septies, l.r. 22/98)**

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, disciplina, con propri regolamenti, la circolazione sulle vie navigabili attraverso:

- a) la definizione di regole di circolazione sia generali che specifiche per ogni via navigabile;
- b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l'unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;
- c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di navigazione pubblica;
- d) la classificazione delle vie navigabili con l'indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;
- e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse possano comportare limitazioni alla navigazione;
- f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali.

2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde.

